



STUDIO LEGALE RINALDI E ASSOCIATI

NEWS

LA “FASE 2” DEI PROCESSI CIVILI

Premessa

A seguito dell'adozione dei decreti legge che, a causa del coronavirus, hanno imposto misure restrittive e di isolamento, anche l'attività giudiziaria italiana, al pari di molte altre, è stata sospesa su tutto il territorio nazionale.

In particolare, inizialmente, ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020 (convertito nel corrispondente art. 83 L. 27/2020), dal 9 marzo al 15 aprile 2020 *“le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”* ed *“è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti (...) per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (...)”*.

Successivamente, l'art. 36 D.L. 23/2020 ha prorogato la predetta data di sospensione sino all'11 maggio 2020, sicché a partire da martedì 12 maggio 2020 l'attività giurisdizionale italiana dovrebbe riprendere a pieno (o quasi) regime.

Le uniche eccezioni alla regola generale di sospensione sono stati alcuni procedimenti che, per il loro carattere urgente e indifferibile, sono proseguiti anche durante i mesi di *lockdown*: ci riferiamo, ad esempio, alle cause di competenza del tribunale per i minorenni, alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari, ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e, in genere, a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione avrebbe potuto produrre grave pregiudizio alle parti.

Nel mirino: le norme applicabili a tutti gli uffici giudiziari

Al fine di disciplinare la riapertura degli uffici giudiziari, i commi 6 e 7 dell'art. 83 cit. elencano i criteri che orienteranno il prosieguo delle udienze civili su tutto il territorio italiano.

In particolare, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adotteranno le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (comma 6, art. 83 cit.).

Per le sole udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, i capi degli uffici giudiziari potranno prevederne lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, oppure mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell'udienza il giudice farà comunicare dalla cancelleria ai procuratori delle parti giorno, ora e modalità di collegamento, mentre di quanto accaduto in udienza si darà opportunamente conto nel relativo verbale.

Infine, i capi degli uffici giudiziari potranno anche rinviare le udienze a data successiva al 31 luglio 2020, ad eccezione di quelle cause urgenti e indifferibili (come quelle di cui all'ultimo paragrafo della premessa).

Alla luce di quanto sopra, i capi degli uffici giudiziari potranno evitare il rinvio oltre il 31 luglio 2020 esclusivamente per le udienze che non prevedono la presenza di soggetti terzi quali i testimoni.

Infatti, il giudizio di rilevanza della testimonianza nel processo civile è basato sul discrezionale apprezzamento del giudice, che dovrebbe quindi valutare personalmente l'imparzialità, l'attendibilità e l'affidabilità del teste, attraverso un interrogatorio diretto. Al momento, il legislatore ritiene che tale valutazione diretta non possa essere garantita attraverso l'utilizzo di modalità telematiche (ad esempio, il Tribunale di Como ha già disposto il rinvio di tali udienze a dopo il 31 luglio 2020).

Nulla esclude, peraltro, che alcuni uffici giudiziari possano optare per modalità alternative di escussione del testimone, ad esempio valorizzando l'art. 257 *bis* c.p.c. sulla testimonianza scritta.

Di sicuro potranno svolgersi telematicamente le udienze di ammissione, nomina, giuramento, formulazione dei quesiti ed esame della consulenza tecnica d'ufficio, poiché il consulente tecnico è ritenuto un "ausiliario" del giudice.

Si attendono, pertanto, i provvedimenti attuativi dei singoli uffici giudiziari, che potrebbero adottare diverse discipline, così frammentando l'applicazione delle linee guida dettate dalle recenti disposizioni di legge, così creando difformità nel regime transitorio.

Dall'altra parte, lo svolgimento delle udienze in via telematica potrà comportare enormi vantaggi per tutti gli operatori del diritto, ma richiederà un periodo transitorio di adattamento e assestamento, sperabilmente breve.

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.